



# NORME CONTRATTUALI

- AGGIORNATE AL 1° FEBBRAIO 2017 -

**Banca Popolare Etica** società cooperativa per azioni  
Sede legale: **Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova**  
tel. 049 8771111 - fax 049 7399799  
posta@bancaetica.it • [www.bancaetica.it](http://www.bancaetica.it)

C. Fisc. e Reg. Impr. Padova 02622940233  
P. IVA 01029710280  
Abi 5018.7  
Società a capitale variabile

Società iscritta all'Albo delle Banche n. 5399  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica



## INDICE

<b>NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI BASE</b> .....	4
SEZIONE I: CARATTERISTICHE DEL “CONTO DI BASE” .....	4
<b>NORME CHE REGOLANO I CONTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI DI PAGAMENTO</b> .....	5
SEZIONE I: CONTO CORRENTE .....	5
SEZIONE II: SERVIZI DI PAGAMENTO .....	9
<b>ARTICOLI DEL CODICE CIVILE</b> .....	14
<b>NORME CHE REGOLANO L’USO DELLA CARTA DI DEBITO</b> .....	14
SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI .....	14
SEZIONE II: SERVIZIO DI PRELEVAMENTO ATM CIRCUITO DOMESTICO BANCOMAT® .....	18
SEZIONE III: SERVIZIO DI PAGAMENTO POS CIRCUITO DOMESTICO PAGOBANCOMAT® .....	19
SEZIONE IV: SERVIZI ATM CIRRUS INTERNAZIONALE/POS MAESTRO INTERNAZIONALE .....	19
SEZIONE V: VERSAMENTO DI VALORI - CD. CASSA CONTINUA .....	20
SEZIONE VI: VERSAMENTO DI VALORI TRAMITE ATM .....	20
SEZIONE VII: SERVIZIO “SELF SERVICE” .....	21
SEZIONE VIII: SERVIZIO FASTPAY .....	22
<b>NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO INTERNET BANKING</b> .....	23
SEZIONE I: CONDIZIONI GENERALI .....	23
SEZIONE II: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI INTERNET BANKING .....	24
SEZIONE III: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI INBANK ECO .....	27
<b>NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO INBANK - FUNZIONE CBI</b> .....	30
<b>NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO INFOBANKING</b> .....	31

## NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI BASE

### SEZIONE I: CARATTERISTICHE DEL "CONTO DI BASE"

#### Art. 1 - CONSUMATORI, CLIENTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI E PENSIONATI

1. Il presente contratto è riservato esclusivamente a clienti consumatori, soggetti appartenenti a fasce socialmente svantaggiate (il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 8.000,00) e ad aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di euro 18.000,00.
2. In conformità con l'art. 12, comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011), il MEF, la Banca d'Italia, l'ABI, le Poste Italiane S.p.a. e le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento hanno, infatti, definito con apposita Convenzione le caratteristiche di un "conto di base" riservato alla clientela di cui al comma precedente, che sarà soggetta all'operatività limitata prevista dalla normativa vigente e convenuta nel Documento di sintesi allegato al presente contratto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL "CONTO DI BASE"

Le giacenze sul "conto di base" non sono remunerate.

1. La banca non fornisce al cliente altre tipologie di servizi o servizi accessori diversi da quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, la banca si astiene dall'autorizzare alcun tipo di scoperto di conto correlato al "conto di base" e non esegue un ordine di pagamento che comporti un saldo negativo per il cliente.
2. La banca fornisce al cliente servizi di conversione valutaria connessi con operazioni di pagamento alle condizioni economiche indicate nel Documento di sintesi allegato.
3. La banca può inoltre emettere o collocare a favore del cliente, su sua richiesta, strumenti di moneta elettronica, applicando le spese convenute nel Documento di sintesi.
4. La banca può disporre, per eventuali situazioni di incapienza, il blocco del conto fino al ripristino dei fondi.
5. Nessuna spesa, onere o commissione può essere addebitata per la chiusura del conto.

#### Art. 3 - FASCE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE

1. Il "conto di base" è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 8.000,00. È fatta salva la possibilità di addebitare le spese previste dal Documento di sintesi per le operazioni che eccedono i limiti previsti dalla normativa vigente.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare, al momento della richiesta di apertura del conto, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro "conto di base" e di possedere un ISEE in corso di validità inferiore a 8.000 euro.
3. Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.
4. Il titolare del conto deve comunicare annualmente alla banca, entro il 31 maggio, l'autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata attestazione entro il termine, la banca addebiterà il canone annuo onnicomprensivo previsto per i consumatori e, ove applicabile, l'impo-

sta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salvo l'applicazione del successivo comma 5.

5. In caso di mancata attestazione entro il termine di cui al comma 4, o se l'ISEE attestato ai sensi del precedente comma comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, la banca ne dà comunicazione al cliente, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese e imposta di bollo.

#### Art. 4 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO A TRATTAMENTI PENSIONISTICI

1. I soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di euro 18.000,00 devono presentare, al momento della richiesta di apertura del conto, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro "conto di base", nonché di percepire trattamenti pensionistici complessivi fino all'importo di euro 18.000,00.
2. Il conto può essere cointestato solo con altro pensionato, sempre che il trattamento pensionistico individuale non superi i limiti di cui al comma 1.
3. Il titolare del conto deve comunicare annualmente alla banca, entro il 31 maggio, l'autocertificazione attestante il proprio trattamento pensionistico dell'anno. La mancata attestazione entro il termine, o un trattamento pensionistico attestato eccedente l'importo di cui al comma 1, comporteranno la perdita della gratuità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo l'applicazione del successivo comma 4, con conseguente applicazione delle condizioni previste per il consumatore titolare di "conto di base".
4. In caso di mancata attestazione entro il termine di cui al comma 3, o se il trattamento pensionistico attestato eccede il limite di importo di cui al comma 1, la banca ne dà comunicazione al cliente, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese.

#### Art. 5 - RECESSO

1. Il cliente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto alla banca, senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2 comma 5 (Caratteristiche del "Conto Corrente di Base"), qualora alla data del 31 dicembre il "conto di base" risulti incapiante e non movimentato per oltre due anni solari (24 mesi consecutivi) su ordine o su iniziativa del cliente, la banca ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto non inferiore a due mesi. Il conto non verrà chiuso se il cliente provvederà al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 comma 5 e dall'art. 4, comma 3 (Caratteristiche del "Conto Corrente di Base"), la banca può recedere, senza preavviso, nei casi di assenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti necessari all'apertura del conto.
4. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.

## NORME CHE REGOLANO I CONTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI DI PAGAMENTO

### SEZIONE I: CONTO CORRENTE

#### Art. 1 - FIRME AUTORIZZATE DAL CLIENTE

Il Cliente deve depositare la propria firma ed eventualmente quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca ed è tenuto a comunicare per iscritto i limiti delle facoltà accordate a tali persone.

Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica qualificata o firma digitale).

La Banca renderà operative revoche e modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché rinunce da parte delle medesime, solo dopo sette giorni dal ricevimento di comunicazione scritta per mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata; ciò anche quando tali revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

#### Art. 2 - COMUNICAZIONI

La Banca invierà al Cliente lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione all'indirizzo di corrispondenza, di Posta Elettronica o di Posta Elettronica Certificata indicato all'atto dell'apertura del conto oppure comunicato successivamente per iscritto ovvero mediante il canale In-fobanking della stazione In Bank del cliente.

L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca – anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata contrattualmente dal Cliente. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, devono pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.

Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile.

#### Art. 3 - MODALITÀ DI UTILIZZO

Il conto corrente può essere utilizzato mediante disposizioni di bonifico, prelievi con carta di debito o con carta di credito se concessa e nei termini delle specifiche condizioni di utilizzo delle carte di debito/credito. Il limite di utilizzo è rappresentato dalla provvista esistente e salvo il buon fine delle operazioni di ripristino della stessa compiute.

#### Art. 4 - ACCREDITO E DISPONIBILITÀ DELLE SOMME

Tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente salvo esplicita istruzione contraria formalizzata per iscritto.

L'importo di assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli simili viene accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine

e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso, nel rispetto dei termini di valuta e di disponibilità indicati nell'allegato Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi si intende integralmente richiamato e costituisce parte integrante del presente contratto. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.). La valuta applicata determina solo la decorrenza degli interessi ma non conferisce al Cliente alcun diritto a disporre dell'importo. La Banca può tuttavia consentire al Cliente di attingere, in tutto o in parte, a tale importo prima di averne effettuato l'incasso anche se sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi; ma ciò non comporterà automaticamente analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva ogni diritto e azione, compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ., in caso di mancato incasso per causa non imputabile alla Banca. Tra tali azioni rientra la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto dandone comunicazione al Cliente. Tutto ciò vale nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine. Decorsi i termini di cui al precedente comma 2, resta inteso comunque che la Banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la Banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati. Nel caso di disposizioni SDD (Sepa Direct Debit) inoltrate per l'incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell'ipotesi prevista dal comma precedente – spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

#### Art. 5 - VERSAMENTO IN CONTO DI ASSEGNI SULL'ESTERO

In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

#### Art. 6 - MOVIMENTAZIONI DEL CONTO

Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere fra Banca e Cliente titolare del conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da

parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Per quanto attiene i bonifici transfrontalieri in euro, qualora il Cliente ordinante non fornisca alla Banca i codici IBAN (International Bank Account Number) e BIC (Bank Identifier Code) del beneficiario, sarà soggetto, in conformità a quanto disposto dal Regolamento CE n. 924/2009, alle commissioni supplementari previste dalle condizioni economiche.

#### **Art. 7 - UTILIZZABILITÀ DEL CONTO CORRENTE IN VALUTA ESTERA**

Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate e il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente convenuto con la Banca. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 Cod. Civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

#### **Art. 8 - RITENZIONE, COMPENSAZIONE E BENEFICIO DEL TERMINE**

La Banca ha diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e anche in presenza di altra garanzia reale o personale. La compensazione di legge ha luogo quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere. La Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 Cod. Civ., o in caso di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente e mettano a rischio il recupero del credito vantato dalla Banca. Tale diritto può essere esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso anche se i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili. La Banca tuttavia è tenuta a dare immediata comunicazione al Cliente dell’avenuta compensazione e ciò anche in deroga alla convenzione d’assegno.

Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha la facoltà di valersi dei diritti fin qui citati, sino a raggiungimento dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

La facoltà di compensazione prevista nel precedente capoverso è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Con-

sumatore<sup>1</sup> ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

#### **Art. 9 - CHIUSURA CONTABILE E ADEBITO INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE**

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, maturano interessi con la medesima periodicità annuale, a fine dicembre oppure al momento dell’estinzione del conto. Gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti concessi su carte di credito, non producono interessi ulteriori, fatti salvi gli interessi di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Per le aperture di credito in conto corrente e in conto pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido e così per ogni altra ipotesi assimilabile, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono automaticamente esigibili dalla banca il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, **e comunque decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB**, senza necessità per la banca di una formale richiesta di pagamento.

Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili dalla banca.

Ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 in attuazione del disposto dell’articolo 120 del Testo Unico Bancario, il cliente, reso pienamente edotto di quanto in tale normativa riportato, autorizza in via preventiva la banca all’addebito degli interessi debitori sul suo conto corrente nello stesso momento in cui questi diventano esigibili consentendo conseguentemente che la somma addebitata per interessi in quel momento sia considerata essa stessa sorte capitale. In ogni caso, a norma dell’articolo 4 comma 6 del medesimo Decreto Ministeriale, i fondi accreditati sul conto della banca e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento saranno impiegati per estinguere il debito da interessi. Sul conto corrente, oltre agli interessi e alle commissioni vengono addebitate, con valuta data di regolamento, anche le spese postali, telefoniche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto e ogni eventuale altro costo comunicato.

Le condizioni economiche applicate sono quelle riportate nell’allegato Documento di Sintesi che si intende richiamato integralmente e costituisce parte integrante del presente contratto.

Nel caso in cui il conto presenti saldi debitori senza specifica autorizzazione verrà applicato allo sconfinamento un tasso di interesse secondo quanto previsto dalle condizioni delle singole tipologie di conto per il periodo di utilizzazione, quale specificamente indicato nell’allegato Documento di Sintesi.

Fermo restando quanto sopra, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, le parti convengono di applicare, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento secondo quanto indicato nel documento di sintesi. La commissione di istruttoria veloce è applicata in base alle soglie e nei limiti previsti dalla legge e/o dalle Autorità di settore.

#### **Art. 10 - COME RECEDERE DAL CONTRATTO**

Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso ri-

<sup>1</sup> Consumatore = persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

spettivamente di quindici giorni e due mesi, dal contratto di conto corrente, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. È fatto salvo quanto disposto per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione nell'articolo successivo.

Nel caso la Banca receda dal contratto di conto corrente non è tenuta a dare seguito agli ordini ricevuti in data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante in base alla comunicazione di recesso di cui sopra.

La Banca, qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante in base alla comunicazione di recesso di cui al presente articolo.

In deroga a quanto sopra previsto, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti – comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al primo capoverso del presente articolo, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. La Banca provvede all'esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti entro i limiti di capienza del conto. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

La Banca si impegna a dar corso alla richiesta del Cliente di estinzione del conto corrente entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi bancari, in assenza di servizi correlati; qualora invece siano presenti servizi collegati al conto quali, ad esempio, carte di debito e carte di credito, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta di estinzione del Cliente entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi bancari.

#### **Art. 11 - APERTURA DI CREDITO**

La Banca può concedere al Cliente aperture di credito soggette alle seguenti condizioni:

- a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione; inoltre può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente deve eseguire alla scadenza il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni accessorio, anche senza una espressa richiesta dalla Banca;
- c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dall'apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla, sebbene sia stata concessa a tempo determinato. In tal caso, il Cliente riceverà comunicazione scritta con raccomandata A.R. e, per il pagamento di quanto dovuto, avrà un termine non inferiore a cinque giorni dalla ricezione della raccomandata;
- d) qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa, nonché, se l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, in assenza di giusta causa con preavviso di almeno quindici giorni. La relativa comunicazione sarà inviata a mezzo raccomandata a.r. ovvero mediante altro supporto durevole intendendosi per tale qualsiasi strumento che permet-

ta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. In ogni caso, il cliente consumatore dovrà rimborsare l'importo utilizzato, gli interessi e ogni altra spesa o onere convenuti in un termine che non potrà essere inferiore ai quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. La Banca ha facoltà di recedere, ai sensi di quanto sopra stabilito, per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo, quando il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali. Fatto salvo quanto disposto dalla successiva lettera d), analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;

- e) il cliente che rivesta la qualità di consumatore può recedere dal contratto di credito, stipulato a tempo determinato superiore a tre mesi, entro 14 giorni; tale termine decorre dalla conclusione del contratto ovvero dal ricevimento della comunicazione di accettazione inviata dalla banca. Il recesso si esercita mediante l'invio da parte del consumatore all'indirizzo della banca come da contratto e prima della scadenza dei 14 giorni, di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Se del caso il consumatore entro trenta giorni dall'invio della comunicazione restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione calcolati secondo quanto previsto nel presente contratto rimborsando altresì le somme pagate dalla banca alla pubblica amministrazione e non ripetibili. Il cliente ha diritto a recedere in qualunque momento dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, senza penalità e senza spese, mediante il pagamento di quanto dovuto;
- f) nel caso la Banca ritenesse di eseguire disposizioni allo scoperto dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso esse non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;
- g) le norme sub c), d) ed e) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 9.

Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, Cod. Civ. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare – in deroga all'art. 1193, comma 2°, Cod. Civ. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo. Nelle aperture di credito a tempo determinato il consumatore ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua ri-



chiesta e senza spese, una tabella di ammortamento che riporti gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cliente concorda espressamente con la Banca l'applicazione di una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento e indicata nel documento di sintesi. L'ammontare della commissione è calcolato su base trimestrale e non potrà superare le soglie previste dalla legge.

Fermo restando quanto sopra, a fronte di sconfinamenti oltre il limite di fido, le parti convengono di applicare, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, secondo quanto indicato nel documento di sintesi. La commissione di istruttoria veloce è applicata in base alle soglie e nei limiti previsti dalla legge e/o dalle Autorità di settore.

#### **Art. 12 - APERTURA DI CREDITO UTILIZZABILE MEDIANTE PRESENTAZIONE DI TITOLI O RICEVUTE**

Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva la facoltà di esaminare la regolarità dei titoli o documenti nonché, in presenza di un giustificato motivo, di respingerli. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.

Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito ai sensi di contratto e ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli o documenti.

Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

A maggior garanzia delle presentazioni allo sconto e/o al salvo buon fine, la Banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente la cessione pro-solvendo del relativo credito oppure il rilascio di mandato irrevocabile all'incasso del credito stesso. Le eventuali ulteriori condizioni economiche regolanti tale modalità di utilizzazione dell'apertura di credito potranno essere riportate su foglio separato, che, sottoscritto dal Cliente, costituisce parte integrante del contratto.

#### **Art. 13 - INVIO E APPROVAZIONE ESTRATTI CONTO**

La Banca invierà gli estratti conto entro il termine di 40 giorni dalla chiusura contabile (art. 1713 Cod. Civ.). Il Cliente ha facoltà di richiedere l'invio degli estratti con periodicità diverse. Le risultanze contabili dell'estratto si intendono come approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento dello stesso e in assenza di reclamo scritto entro tale termine.

Nel caso di errori di scrittura o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto. L'eventuale rettifica od accreditamento non ha costi per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può richiedere la restituzio-

ne di quanto dovuto dal Cliente per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

#### **Art. 14 - ASSENZA DI MOVIMENTAZIONE**

La Banca invierà al Cliente, titolare di un conto senza movimentazioni da oltre un anno, un invito a voler fornire istruzioni circa il prosieguo del rapporto. Se il saldo creditore fosse inferiore a Euro 258,23 la Banca provvederà a estinguere il rapporto inviando il residuo saldo creditore, al netto delle spese, al domicilio del Cliente, o nel luogo da lui indicato, a mezzo assicurata, dopo aver inviato apposita comunicazione all'ultimo indirizzo conosciuto del Cliente e salvo sue diverse istruzioni.

#### **Art. 15 - COINTESTAZIONE**

La Banca, in caso di conto intestato a più persone e in mancanza di speciali accordi, può effettuare le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto ad uno solo dei cointestatari. Tali comunicazioni, notifiche e invii sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti.

La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta, in deroga all'art. 1726 Cod. Civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti.

Relativamente alla forma e agli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito all'art. 1.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto all'art. 1.

#### **Art. 16 - FIRMA DISGIUNTA**

Quando il conto è intestato a più persone che hanno facoltà di compiere operazioni anche separatamente, ciascun intestatario può effettuare disposizioni sul conto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Per modificare o revocare tale facoltà di disposizione separata sul conto, la Banca dovrà ricevere per iscritto conformi istruzioni da parte di tutti i cointestatari.

Viceversa, la richiesta di estinzione del rapporto può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, cui spetta l'onere di avvertire tempestivamente gli altri, con liberazione della banca da ogni responsabilità. In ogni caso, tutti i cointestatari sono tenuti a rispondere in solido fra loro nei confronti della Banca, se per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo di essi, si fossero determinate eventuali esposizioni sul conto.

In deroga all'art. 190 Cod. Civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

#### **Art. 17 - MORTE O INCAPACITÀ**

Ciascun cointestatario conserva il diritto di disporre separatamente sul conto anche in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli altri cointestatari di cui all'articolo precedente. Conservano lo stesso diritto anche gli eredi del cointestatario, con l'obbligo di esercitarlo tutti insieme, nonché il legale rappresentante del cointestatario interdetto o inabilitato.

Nei casi di cui sopra, ove alla banca venga notificata opposizione a proseguire nell'operatività del conto da parte di uno dei cointestatari, di uno degli eredi o del legale rappresentante di uno



di essi, la banca provvederà al blocco del conto e dei rapporti in essere sino a che congiuntamente tutti gli aventi diritto diano disposizioni in merito. L'opposizione di cui sopra potrà essere notificata a mezzo lettera raccomandata o posta certificata.

#### **Art. 18 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni del presente contratto, rispettando le prescrizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario, e successive modificazioni e disposizioni di attuazione. Il contenuto di detto articolo è inserito nell'Avviso denominato "Principali diritti del cliente", affisso e disponibile nei locali pubblici della Banca.

#### **Art. 19 - IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E DI ALTRI SOGGETTI CHE ENTRANO IN RAPPORTO CON LA BANCA**

All'atto della costituzione dei singoli rapporti e nel corso della vita degli stessi ove necessario, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.

Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, etc.).

Nel caso in cui dalla documentazione presentata anche nel corso della vita del rapporto risultino incertezze in ordine alla identità del titolare del conto ovvero in ordine alla titolarità del potere di rappresentanza, la banca potrà procedere al blocco di tutti i rapporti in essere anche diversi dal conto ma a questo collegati comunicando al cliente tale eventualità al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti in assenza dei quali tali rapporti rimarranno bloccati.

#### **Art. 20 - CONTROVERSIE E GESTIONE DEI RECLAMI**

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione e applicazione del presente contratto, il Cliente – prima di adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.

Il Cliente Correntista può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R o posta elettronica, indirizzandolo all'Ufficio Reclami, presso la sede della Banca, ai seguenti recapiti:

- via Niccolò Tommaseo, n. 7 - CAP 35131 - Padova
- indirizzo di PEC: [reclami@pec.bancaetica.it](mailto:reclami@pec.bancaetica.it)
- indirizzo di posta elettronica: [reclami@bancaetica.com](mailto:reclami@bancaetica.com)

L'Ufficio Reclami provvederà a rispondere alle richieste entro 30 giorni.

Se il Cliente Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca il relativo materiale informativo.
- Conciliatore Bancario Finanziario, cui la Banca aderisce, attivando una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al Conciliato-

re si può consultare il sito Internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere informazioni alla Banca.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

#### **Art. 21 - INCARICHI**

La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole clausole del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

Il Cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole disposizioni del presente contratto, ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

La Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da parte di un proprio corrispondente, anche non bancario (art. 1717 Cod. Civ.).

#### **Art. 22 - MODALITÀ OPERATIVE**

La Banca determina il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico in relazione alle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione, in assenza di istruzioni particolari del Cliente.

#### **Art. 23 - SPESE DEL CONTO**

Le spese e gli oneri fiscali inerenti il rapporto di conto corrente sono a carico del Cliente.

#### **Art. 24 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato.

#### **Art. 25 - LINGUA ADOTTATA, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

### **SEZIONE II: SERVIZI DI PAGAMENTO**

#### **ART. 26 - AMBITO DI APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO**

1. La presente Sezione si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all'area dell'euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (es. Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Essa si applica altresì ai servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, a condizione che la Banca del pagatore (persona fisica o giuridica titolare di

- un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento) e quella del beneficiario (persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento) siano ivi insediate ovvero l'unica Banca coinvolta nell'operazione di pagamento sia insediata nella Comunità.
2. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta sia quale banca del pagatore sia quale banca del beneficiario:
    - a) bonifico nazionale/estero/Bonifico Sepa (SCT Sepa Credit Transfert): operazione (nazionale o transfrontaliera) effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
    - b) bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predefinito. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La Banca del debitore (Banca esattrice) comunica alla Banca del creditore (Banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
    - c) bollettino postale: pagamento offerto dalla Banca di bollettini compilati dal Cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;
    - d) addebito diretto Sepa (SDD Sepa Direct Debit): ordine di incasso di crediti (nazionale o transfrontaliero) che presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. L'esecuzione dell'ordine prevede la trasmissione telematica, attraverso un'apposita procedura interbancaria, delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria);
    - e) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria Banca (Banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla Banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
    - f) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la Banca del creditore (Banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (Banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La Banca esattrice comunica alla Banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
    - g) pagamenti diversi.
  3. La presente Sezione non si applica nel caso di operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato alla Banca di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque.

#### Art. 27 - ORDINE DI PAGAMENTO

1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l'ordine di pagamento è impartito alla Banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria Banca, la quale lo trasmette alla Banca del pagatore, previa preautorizzazione all'addebito ad essa rilasciata dal pagatore medesimo.

2. L'ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta convenute con la Banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l'esecuzione dell'ordine medesimo.
3. L'ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico della controparte dell'operazione, secondo le tipologie di seguito indicate a titolo esemplificativo, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo:
  - bonifico Italia: IBAN;
  - bonifico estero/bonifico SEPA: IBAN e BIC (quest'ultimo non sarà più necessario dal 1° febbraio 2016);
  - bollettino bancario Freccia: IBAN;
  - addebito diretto SEPA: IBAN e Coordinate d'azienda;
  - Riba: numero effetto;
  - MAV: numero incasso.
4. Con riferimento agli addebiti diretti (RID, Addebito Diretto SEPA), il servizio prevede l'addebito in conto corrente degli ordini di incasso per i quali il Cliente ha fornito alla Banca direttamente o indirettamente, tramite un terzo beneficiario, un'autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente. I mandati, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario. Con la prima operazione di addebito diretto o con un'operazione di addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il beneficiario comunica le informazioni relative al mandato alla sua banca, che le trasmette alla banca del pagatore con ogni operazione di addebito diretto. L'Addebito Diretto SEPA può configurarsi secondo due schemi di incasso: i) SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti; in particolare, l'SDD Core può essere utilizzabile anche secondo le varianti SDD Core Finanziario, se collegato alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento, oppure SDD Core ad Importo Prefissato, qualora all'atto di rilascio dell'autorizzazione all'addebito da parte del debitore sia stato prefissato un importo ii) SDD B2B (Business to Business), utilizzabile, dal lato del pagatore, laddove il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore. La Banca rifiuterà l'esecuzione degli addebiti SDD B2B, nel caso in cui il Cliente pagatore rivesta la qualifica di consumatore.
5. Nel caso di Addebito Diretto SDD B2B, per ogni nuova autorizzazione rilasciata all'Azienda Creditrice, il Cliente è tenuto a confermare il primo addebito relativo al nuovo mandato alla Banca per iscritto o con altro mezzo concordato con la stessa. Nel caso di mancata conferma entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito SEPA. Il cliente è tenuto ad informare la banca anche delle modifiche e della revoca del mandato già rilasciato.

#### Art. 28 - RICEZIONE DELL'ORDINE DI PAGAMENTO

Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca del pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca del pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. *cut off*) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui

il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

#### **Art. 29 - RIFIUTO DELL'ORDINE DI PAGAMENTO**

Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 30, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al Cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Il Cliente ha l'onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l'impossibilità per la Banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal Cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione.

Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare sul conto corrente del Cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel Documento di Sintesi.

#### **Art. 30 - AUTORIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE DI PAGAMENTO, CONSENSO E REVOCA**

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla propria Banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto.
2. Il consenso all'autorizzazione è revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.
3. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 31, comma 3, a partire dal 1° febbraio 2014 il Cliente avrà il diritto di chiedere alla banca di bloccare ogni addebito diretto SEPA sul suo conto corrente o ogni addebito diretto SEPA iniziato da uno o più beneficiari determinati, o di autorizzare unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari. Dalla medesima data il pagatore avrà la facoltà di limitare a un determinato importo o ad una determinata periodicità, o ad entrambi, l'incasso dell'addebito diretto SEPA.

#### **Art. 31 - IRREVOCABILITÀ DELL'ORDINE DI PAGAMENTO**

Si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, l'ordine di pagamento dopo che esso sia pervenuto alla Banca del pagatore.

Se l'operazione è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento.

Nel caso di addebito diretto SEPA (SDD Sepa Direct Debit), il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca alla Banca del beneficiario, ove le modalità e i tempi della revoca lo consentano.

Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del pagatore e della sua Banca nonché con il consenso anche del beneficiario nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3. In tal caso, la Banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel Documento di Sintesi.

#### **Art. 32 - SPESE, COMMISSIONI, TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA**

I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell'esecuzione degli ordini medesimi, sono indicati nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto.

Per le operazioni di pagamento denominate in una divisa ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo e dirette verso prestatori di pagamento insediati in Paesi nella Comunità Europea, la Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto della Banca del beneficiario al massimo entro la fine della quarta giornata operativa successiva al momento di ricezione dell'ordine.

#### **Art. 33 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI E COMUNICAZIONE VARIAZIONI TASSO**

Ai sensi dell'art. 126 *sexies* del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al Cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi del precedente articolo 2, con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo).

Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di con-

ti correnti cd. "a pacchetto"), a tutte le modifiche si applica l'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. Tale comunicazione sarà effettuata nell'estratto conto successivo alla variazione.

#### **Art. 34 - REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI**

Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull'estratto del conto corrente utilizzato come "conto di pagamento", regolato dalle disposizioni del presente contratto.

Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La Banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.

#### **Art. 35 - COMUNICAZIONE AL CLIENTE DI INFORMAZIONI SU UNA SINGOLA OPERAZIONE**

La Banca mette a disposizione del Cliente, sia egli pagatore o beneficiario, su supporto cartaceo e mensilmente, l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi della presente Sezione. Tale stampa movimenti è gratuita. Se il Cliente richiede alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese così come previste nel Documento di Sintesi.

#### **Art. 36 - RECESSO**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della Sezione I, il Cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La Banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il Cliente.

Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione.

In caso di recesso del Cliente o della Banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.

#### **Art. 37 - COMUNICAZIONI DEL CLIENTE DI OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O EFFETTUATE IN MODO INESATTO**

Il Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla Banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.

Il termine di tredici mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.

Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.

#### **Art. 38 - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE**

Fatto salvo l'art. 37, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al Cliente l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente.

Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere e ottenere dal Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.

#### **Art. 39 - MANCATA O INESATTA ESECUZIONE**

Quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, fatti salvi gli artt. 37, 40 e 42 della presente Sezione, la Banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente alla Banca del beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente ai termini di esecuzione convenuti. In tal caso, la Banca del beneficiario è responsabile nei confronti del suo Cliente della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Quando la Banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al pagatore medesimo l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto corrente come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

Nei casi di cui al comma precedente il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all'art. 37 e la responsabilità di cui al successivo comma 8.

Qualora la Banca del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, essa mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto corrente del beneficiario medesimo.

Fatti salvi gli artt. 37, 40 e 42 della presente Sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la Banca del beneficiario:

- a) è responsabile nei confronti del beneficiario medesimo della corretta trasmissione dell'ordine alla Banca del pagatore;
- b) trasmette senza indugio l'ordine alla Banca del pagatore;
- c) è responsabile nei confronti del beneficiario del rispetto dei tempi di esecuzione e delle valute concordate.

Nel caso in cui la Banca del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi del comma precedente, la Banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo ed è tenuta a rimborsargli senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il conto corrente del pagatore al-

lo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.

La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 11/2010, le parti convengono che il presente articolo non si applichi interamente nel caso in cui il cliente non sia un consumatore né una microimpresa<sup>2</sup>.

#### **Art. 40 - IDENTIFICATIVI UNICI INESATTI**

Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.

Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel Documento di Sintesi.

La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'ordinante anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla sua Banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

#### **Art. 41 - RIMBORSI PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE**

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito unicamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;
- b) l'importo dell'operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni della presente Sezione e le circostanze del caso.

Su richiesta della Banca, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita.

2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.

<sup>2</sup> Microimpresa = impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

3. Con richiesta scritta su supporto cartaceo, il Cliente può chiedere il rimborso di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul conto corrente.
4. La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso, comunica al Cliente il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui al precedente articolo 20, ove non accetti la giustificazione fornita.
5. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di beneficiario autorizza la Banca ad addebitare il proprio conto corrente nel caso in cui a quest'ultima pervenisse richiesta di rimborso da parte della Banca del pagatore, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 11/2010, salvo successivo accordo diverso, le parti convengono che i commi da 1 a 4 del presente articolo non si applichino nel caso in cui il cliente non sia un consumatore. In tal caso, la Banca è comunque tenuta a verificare ciascuna operazione di addebito diretto SEPA e ad accertare, sulla base dei dati del mandato e prima che il conto corrente del Cliente sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione presentata corrispondano a quelli concordati nel relativo mandato di cui all'art. 27, comma 4 della presente Sezione.
7. La banca e il cliente pagatore convengono che la facoltà di rimborso di cui ai commi da 1 a 4 non si applica nel caso di SDD Core finanziario o SDD Core a importo prefissato.

#### **Art. 42 - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla Banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

#### **Art. 43 - SANZIONI**

Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla Banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 D.Lgs. 385/93 (T.U.B.) e all'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all'art. 145 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).

In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010.



## ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

**Art. 190 C.C.** (Responsabilità sussidiaria dei beni personali): I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

**Art. 1186** (Decadenza dal termine): Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è diventato insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

**Art. 1713** (Obbligo di rendiconto): Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave.

**Art. 1717** (Sostituto del mandatario): Il mandatario che nell'esecuzione del mandato sostituisce altri a se stesso senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartito al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

**Art. 1726** (Revoca del mandato collettivo): Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

**Art. 1469 bis** (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) - estratto -: Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi si considerano vessatorie le clausole che malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale utilizza il contratto di cui al primo comma.

**Art. 1829** (Crediti verso terzi): Se non risulta una diversa volontà delle parti l'inclusione nel contratto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito non è soddisfatto il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

## NORME CHE REGOLANO L'USO DELLA CARTA DI DEBITO

### SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - OGGETTO

1. L'uso congiunto della carta di debito, di seguito denominata Carta, e del "Codice Personale Segreto", di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato cliente, ad utilizzare con modalità elettroniche i Servizi disciplinati nelle apposite Sezioni e costituisce esplicito consenso, da parte del cliente, all'esecuzione della relativa operazione di pagamento.
2. L'utilizzo della Carta deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai Marchi indicati nelle Sezioni di questo contratto, entro i limiti d'importo, con le modalità e alle condizioni economiche indicate nel presente contratto e nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili) allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; in ogni caso, l'utilizzo della Carta deve avvenire entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente, qualora inferiore al limite d'importo. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti d'importo previsti dal presente contratto.
3. I limiti di importo possono essere modificati dalla Banca con le modalità previste dall'art. 20. Peraltro tali limiti possono

essere modificati anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza.

4. In relazione a determinate tipologie di operazioni indicate a fronte, i Servizi possono essere utilizzati mediante l'uso della sola Carta ovvero con altre specifiche modalità indicate dalla Banca.

#### Art. 2 - RILASCIO DELLA CARTA

1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN, che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e consegnato al cliente in un plico sigillato.
3. Soltanto dopo la sottoscrizione del presente contratto, la Banca può consegnare personalmente al cliente sia la Carta che il PIN. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest'ultimo, la Banca può provvedere alla spedizione della Carta e del PIN in plichi separati.
4. La Banca ha facoltà di inviare la Carta al cliente a mezzo posta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.

#### Art. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELLA BANCA

1. La Banca ha l'obbligo di:
  - a) assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta (ad es. PIN) non siano accessibili a soggetti diversi dal cliente, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dei successivi articoli 4 e 5;

- b) astenersi dall'inviare la Carta salvo il caso in cui sia il cliente a richiederlo espressamente in forma scritta, a meno che la Carta già consegnata al cliente debba essere sostituita;
- c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il cliente possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 5, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco della Carta, di chiedere la riattivazione della stessa o l'emissione di una nuova ove la Banca non abbia già provveduto; ove richiesto dal cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui all'articolo 5 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
- d) impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del cliente di cui all'articolo 5.

#### **Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE**

1. Il cliente è tenuto ad utilizzare la Carta con l'ordinaria diligenza e nel rispetto delle regole stabilite in questo contratto. È inoltre tenuto a custodire con ogni cura la Carta e il PIN; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa.
2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
3. Il cliente è tenuto ad apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della Carta, se presente, all'atto della ricezione della stessa.

#### **Art. 5 - SMARRIMENTO, FURTO O APPROPRIAZIONE INDEBITA DELLA CARTA E/O DEL PIN**

1. In caso di smarrimento, furto o appropriazione indebita della Carta ovvero della Carta unitamente al PIN, il cliente è tenuto a comunicarlo senza indugio, non appena ne viene a conoscenza, alla Banca e a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel materiale informativo consegnato al cliente, unitamente alla Carta, all'atto della sottoscrizione del contratto, comunicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta stessa e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo. Quest'ultimo è tenuto altresì a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. Nel corso della telefonata, l'operatore del Numero Verde comunicherà al cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di invio), telegramma o fax, fornendo, non appena possibile, copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e indicando il numero di blocco.
3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
4. Appena ricevuta la segnalazione di cui sopra, la Banca provvede al blocco della Carta senza che il cliente debba sostenere alcuna spesa per il predetto blocco.

5. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della Carta, la Banca, su richiesta del cliente, provvederà alla sostituzione della Carta. In tale caso, il cliente è tenuto a corrispondere l'importo indicato nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili), che viene addebitato ed evidenziato nell'estratto conto. In tali casi il cliente è obbligato a restituire alla Banca la Carta debitamente invalidata (tagliata a metà).
6. La segnalazione di cui al presente articolo è opponibile alla Banca:
  - dalla data e ora della comunicazione del numero di blocco da parte dell'operatore del Numero Verde, alla espressa condizione che il blocco sia stato confermato alla Banca dal cliente, nel caso e con le modalità prescritte dal secondo comma;
  - dalle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione, nel caso previsto dal terzo comma, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.

#### **Art. 6 - COMUNICAZIONE DEL CLIENTE DI OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O EFFETTUATE IN MODO INESATTO**

1. Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla Banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito.
2. Il termine di tredici mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative alle operazioni di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.
3. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla Banca.

#### **Art. 7 - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE**

1. Fatto salvo l'art. 6 del presente contratto, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al cliente l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. In caso di motivato sospetto di frode – tra cui ad es. la mancata comunicazione della denuncia di smarrimento, furto o appropriazione indebita ai sensi dell'art. 5 – la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al cliente.
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere e ottenere dal cliente la restituzione dell'importo rimborsato.

#### **Art. 8 - RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE PER L'UTILIZZO NON AUTORIZZATO DELLA CARTA**

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta



- smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 5.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 3 lett. c).
  3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 5, il cliente medesimo può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro, la perdita derivante dall'utilizzo indebito della carta conseguente al suo furto o smarrimento.
  4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli articoli 4 e 5 con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.

#### **Art. 9 - ADDEBITO IN CONTO E PROVA DELLE OPERAZIONI**

1. L'addebito in conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
2. L'ordine di pagamento impartito tramite la Carta è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito.
3. Qualora il cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
4. Dell'addebito delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione, fatto salvo il caso in cui l'apparecchiatura informi preventivamente il titolare dell'impossibilità del rilascio della stessa comunicazione e il titolare decida di eseguire comunque l'operazione, nonché la documentazione della Banca. Inoltre, può costituire elemento di prova ogni altro mezzo non documentale.
5. Nel caso di operazioni eseguite con le modalità previste al comma 4 dell'art. 1, le operazioni stesse potranno risultare anche in forma elettronica in funzione dell'apparecchiatura utilizzata.
6. La Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, qualora debba procedere alla rettifica o all'eliminazione della registrazione effettuata, è tenuta a ricostituire la posizione contabile del cliente e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita.
7. Le modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l'operazione come indicato nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili).

#### **Art. 10 - POTERI DI RAPPRESENTANZA**

1. Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca i soggetti autorizzati a rappresentarlo nel ritiro della Carta e il PIN,

restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del PIN medesimi da parte di tali soggetti.

2. Su richiesta del cliente, la Carta può essere rilasciata e intestata ad altro soggetto appositamente delegato – che diviene a sua volta cliente – previa sottoscrizione anche da parte di quest'ultimo del presente contratto. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la Carta deve essere rilasciata e intestata ad una persona fisica autorizzata ad operare sul conto corrente, ovvero ad altra persona appositamente delegata – che diviene a sua volta cliente – previa sottoscrizione anche da parte di quest'ultima del presente contratto.
3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall'art. 18, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del relativo PIN. In caso di revoca o perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi, la Carta non può essere utilizzata e deve essere restituita alla Banca.
4. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca trascorsi tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 11 - LIMITI DELL'UTILIZZO DELLA CARTA**

1. La Banca ha la facoltà di bloccare l'utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
  - a) la sicurezza della Carta;
  - b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente);
  - c) nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. Nei casi di cui al comma 1 la Banca informa il cliente anche telefonicamente del blocco della Carta motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, la Banca provvede a riattivarla o ad emetterne una nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata.

#### **Art. 12 - EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all'art. 1, comma 2, negli orari indicati nelle Sezioni o eventualmente comunicati dalla Banca al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'art. 1, comma 2, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza e/o alla sicurezza dei Servizi medesimi.

#### **Art. 13 - INVIO DI CORRISPONDENZA ALLA BANCA**

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente dirette alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

#### **Art. 14 - INVIO DELLA CORRISPONDENZA ALLA CLIENTELA**

1. L'invio al cliente di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca – anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 126 *sexies* del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal cliente nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili) allegato. In ogni momento il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

#### **Art. 15 - REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI**

1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull'estratto del conto corrente utilizzato come "conto di pagamento", regolato dalle disposizioni della Sezione II del contratto di conto corrente (Conto Corrente Bancario).
2. Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sulle spese e/o commissioni da corrispondere. La Banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.
3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili) aggiornato.

#### **Art. 16 - COMUNICAZIONE AL CLIENTE DI INFORMAZIONI SU UNA SINGOLA OPERAZIONE**

1. La Banca mette a disposizione del cliente, su supporto cartaceo e mensilmente, l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi del presente contratto. Tale stampa movimenti è gratuita. Se il cliente è un non consumatore diverso dalle microimprese, la Banca addebiterà sul conto le spese per l'informativa obbligatoria previste nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili).
2. Se il cliente richiede alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili).

#### **Art. 17 - RECESSO DELLA BANCA**

1. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto o dai singoli Servizi in qualsiasi momento con preavviso scritto di due mesi e senza alcun onere per il cliente. Quest'ultimo è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. In presenza di giusta causa o giustificato motivo la Banca ha diritto di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.
3. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della Banca.

#### **Art. 18 - RECESSO DEL CLIENTE E OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA CARTA**

1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. In caso di recesso non solo del cliente, ma anche della Banca, la commissione annuale relativa all'utilizzo della Carta verrà rimborsata in modo proporzionale.
2. Il Cliente è inoltre tenuto a restituire alla Banca la Carta e il materiale di cui al comma precedente:
  - in caso di richiesta dovuta a motivi diversi da quelli del precedente art. 17, oppure di recesso dal presente contratto o da quello di conto corrente da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
  - alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto;
  - in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 10;
  - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal suo legale rappresentante.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della carta.
5. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 17 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

#### **Art. 19 - SPESE E COMMISSIONI**

1. Le spese e le commissioni applicate alla clientela sono indicate nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili) allegato al presente contratto e saranno addebitate sul conto corrente indicato in frontespizio.
2. Ai clienti non consumatori diversi dalle microimprese si applicano le spese relative alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa di trasparenza sui servizi di pagamento, nella misura indicata nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili).

#### **Art. 20 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 126 *sexies* del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo, nonché le clausole contrattuali di cui al presente atto.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi del precedente art. 14, con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende ac-

- ceffata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
- Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo).
  - Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. "a pacchetto"), a tutte le modifiche si applica l'art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.).
  - La modifica del tasso di cambio in senso favorevole al cliente è applicata con effetto immediato e senza preavviso. La variazione del tasso di cambio in senso sfavorevole al cliente può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso solo se la modifica dipende esclusivamente dalla variazione del tasso di cambio di riferimento convenuto.

#### **Art. 21 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E UFFICIO RECLAMI DELLA CLIENTELA**

- La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
- Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all'interpretazione e applicazione del presente contratto, il cliente – prima di adire l'autorità giudiziaria – è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
- Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).
- Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esaurimento del procedimento di mediazione.
- Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità – prima di adire l'Autorità Giudiziaria – di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4.

#### **Art. 22 - ONERI FISCALI**

- Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al rapporto posto in essere con il cliente sono a carico dello stesso.

#### **Art. 23 - DURATA DEL CONTRATTO**

- Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato.

#### **Art. 24 - LINGUA ADOTTATA, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- Il presente contratto e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
- Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

#### **Art. 25 - SANZIONI**

- Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla Banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 D.Lgs. 385/93 (T.U.B.) e all'art. 32 d.lsg. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all'art. 145 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).
- In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010.

#### **Art. 26 - NORME FINALI**

- Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza.

### **SEZIONE II – SERVIZIO DI PRELEVAMENTO ATM CIRCUITO DOMESTICO BANCOMAT®**

#### **Art. 27 - SERVIZIO DI PRELEVAMENTO CIRCUITO ATM CIRCUITO DOMESTICO BANCOMAT®**

- Il Servizio consente al cliente di prelevare denaro contante in Italia – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili) – presso sportelli automatici (ATM) situati in Italia, contraddistinti dal Marchio "Bancomat", digitando il PIN.
- L'operazione di prelevamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno di esecuzione dell'operazione stessa.

#### **Art. 28 - ORARI**

- Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite:

- durante l'orario di apertura al pubblico, qualora l'apparecchio sia situato all'interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico;
- negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM).

#### **Art. 29 - UTILIZZO ERRATO DELLA CARTA**

1. In caso di utilizzo errato della Carta rispetto alle istruzioni di cui all'art. 27 o comunque difforme dalle presenti disposizioni, o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico ATM può trattenere la Carta e il cliente è tenuto a contattare la sua Banca.

#### **Art. 30 - DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM)**

1. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici (ATM), il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

#### **Art. 31 - NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali).

### **SEZIONE III – SERVIZIO DI PAGAMENTO POS CIRCUITO DOMESTICO PAGOBANCOMAT®**

#### **Art. 32 - SERVIZIO DI PAGAMENTO POS CIRCUITO DOMESTICO PAGOBANCOMAT®**

1. Il Servizio consente al cliente di disporre pagamenti nei confronti dei soggetti convenzionati in Italia – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti di importo e con le modalità indicate nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili) – a valere sul conto corrente del cliente medesimo, mediante qualunque apparecchiatura (POS) contrassegnata o comunque individuata dal Marchio PagoBANCOMAT®.
2. L'operazione di pagamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno di esecuzione dell'operazione stessa.

#### **Art. 33 - ORARI**

1. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico dei soggetti convenzionati, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato.

#### **Art. 34 - DIFETTOSO FUNZIONAMENTO**

1. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

#### **Art. 35 - NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali).

### **SEZIONE IV – SERVIZI ATM CIRRUS INTERNAZIONALE/POS MAESTRO INTERNAZIONALE**

#### **Art. 36 - SERVIZI DI PRELEVAMENTO E PAGAMENTO TRAMITE CIRCUITI INTERNAZIONALI**

1. La Carta consente al cliente di prelevare contante – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili) – a valere sul suo conto corrente, presso tutti gli sportelli automatici (ATM) contrassegnati con il simbolo CIRRUS, esistenti nei paesi aderenti al Servizio.
2. La Carta consente altresì di effettuare, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili) – nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi terminali nei punti di vendita (POS) contrassegnati dal simbolo Maestro.
3. La Carta, se abilitata alla tecnologia contact-less, consente di effettuare – presso gli esercenti che espongono il marchio Maestro Paypass – operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta stessa. Le operazioni effettuate in tale modalità:
  - se hanno importo pari o inferiore ad euro 25 possono essere effettuate senza digitazione del PIN o firma della memoria di spesa
  - se hanno importo superiore ad euro 25 sono convalidate mediante la digitazione del PIN o firma della memoria di spesa.L'elenco completo degli esercenti dotati di POS per la lettura contact-less è consultabile sul sito internet [www.mastercard.it/PayPass](http://www.mastercard.it/PayPass).
4. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi e con i vincoli orari del centro autorizzativo.

#### **Art. 37 - UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE**

1. L'ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti installatori, i quali si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere od abolire i Servizi.

#### **Art. 38 - MONETA**

1. Gli ATM e i POS esteri effettuano le suddette operazioni nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati.

#### **Art. 39 - VALUTA ADDEBITO E TASSO DI CAMBIO**

1. Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta vengono applicati la valuta del giorno in cui avviene l'operazione e il tasso di cambio previsto nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili).
2. La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l'operazione così come indicato nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili).

#### **Art. 40 - BLOCCO/SBLOCCO DELLA CARTA DI DEBITO PER UTILIZZO ESTERO**

1. Il cliente ha la possibilità di richiedere, sottoscrivendo un'apposita appendice al presente contratto, l'attivazione del servizio "Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo estero" che gli permette – tramite invio di un messaggio SMS alla banca – di bloccare o sbloccare l'operatività internazionale della propria carta. Il suddetto blocco non produce però effetti sul servizio Maestro PayPass, che pertanto continua a rimanere attivo anche in caso di attivazione del Servizio.

#### **Art. 41 - NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali), Sezione II (Servizio di prelievo ATM circuito domestico BANCORMAT®) e Sezione III (Servizio di pagamento POS circuito domestico PagoBANCOMAT®).

### **SEZIONE V – VERSAMENTO DI VALORI - CD. CASSA CONTINUA**

#### **Art. 42 - SERVIZIO DI VERSAMENTO VALORI IN CASSA CONTINUA**

1. Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici della cd. cassa continua della Banca abilitati a tale servizio, banconote, monete, assegni bancari, postali e circolari, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente.

#### **Art. 43 - ORARI**

1. Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici di cassa continua ubicati all'interno dei locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili) o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo.

#### **Art. 44 - OBBLIGHI DEL CLIENTE**

1. I valori devono essere inseriti nell'apposita busta, disponibile presso gli sportelli della Banca, che il cliente stesso immette nella feritoia dello sportello automatico di cassa continua predisposta ad incamerare i valori versati.
2. Il cliente deve inserire nella busta, insieme ai valori, la distinta di versamento datata e firmata sulla quale devono essere chiaramente indicati il numero e l'intestazione del conto corrente, la dipendenza presso cui è intrattenuto il rapporto e il dettaglio del contante, nonché gli estremi degli assegni versati. Il cliente è tenuto altresì a trattenere presso di sé, sino al ricevimento dell'estratto conto, la "copia per il cliente" della distinta di versamento e lo scontrino eventualmente rilasciato dall'apparecchiatura.
3. Il cliente può immettere nella busta esclusivamente banconote e assegni. Prima di immettere gli assegni nell'apparecchiatura, il cliente deve verificare l'integrità del titolo nonché la completezza e l'esattezza dei dati. I titoli formalmente irregolari non possono essere accettati.

#### **Art. 45 - CONTABILIZZAZIONE**

1. L'apertura del mezzo di custodia nel quale affluiscono le buste è effettuata giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi. I valori che sono contenuti in ogni busta vengono verificati da un cassiere insieme con un altro dipendente della Banca e indicati nel verbale sottoscritto dagli incaricati di cui sopra.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 16, la Banca dà notizia dell'accreditamento sul conto corrente tramite l'estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare.
3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori, la Banca risponde verso il cliente solo dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.

#### **Art. 46 - VALUTA ACCREDITO**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 43, l'importo del contante versato è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 43, per l'accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente.

#### **Art. 47 - IRREGOLARITÀ DELLE BANCONOTE O DEI TITOLI**

1. La Banca, qualora dovesse riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nelle banconote o nei titoli immessi nella busta o differenze tra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalle distinte di versamento, ne darà comunicazione scritta al cliente e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.

#### **Art. 48 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA**

1. La Banca nell'espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l'ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico di cassa continua.

#### **Art. 49 - NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente.

### **SEZIONE VI – VERSAMENTO DI VALORI TRAMITE ATM**

#### **Art. 50 - SERVIZIO DI VERSAMENTO VALORI TRAMITE ATM**

1. Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici (ATM) abilitati a tale servizio, banconote, assegni bancari, postali e circolari, esclusivamente in Euro, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente.

#### **Art. 51 - ORARI**

1. Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici ubicati all'interno di locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni eco-



nomiche applicate non siano personalizzabili) o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo.

#### **Art. 52 - OBBLIGHI DEL CLIENTE**

1. Il cliente è tenuto a verificare la regolarità, l'integrità e l'autenticità dei valori, nonché l'esattezza dei dati su di essi riportati, prima di effettuare l'operazione di versamento.

#### **Art. 53 - BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITÀ O DI PROVENIENZA ILLECITA**

1. Il cliente prende atto che gli sportelli automatici (ATM) trattengono le eventuali banconote sospette di falsità o di provenienza illecita, che non saranno conteggiate nel versamento. In tal caso, la Banca provvederà a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione al cliente stesso. Nel caso di versamento di banconote che presentino indici di anomalia, oppure logore o danneggiate o comunque non negoziabili (non pagabili presso la Banca d'Italia), le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad un'ulteriore verifica da parte della Banca. In tali casi il cliente autorizza sin d'ora la Banca a riaddebitare l'importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità.

#### **Art. 54 - IRREGOLARITÀ DEGLI ASSEGNI**

1. Per il caso di utilizzo del servizio di versamento assegni, qualora la Banca riscontrasse irregolarità sugli assegni presentati o differenze tra l'importo riportato sul titolo e quello indicato all'atto del versamento, ne darà pronta comunicazione al cliente e procederà alla registrazione dell'operazione limitatamente all'importo accertato. Gli assegni irregolari saranno restituiti al cliente tramite lo sportello presso il quale è aperto il conto corrente, salvo che la restituzione non possa aver luogo per disposizione di legge o di regolamento o per provvedimento della Pubblica Autorità emanato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
2. Nell'esecuzione dell'incarico di incasso degli assegni versati, la Banca non risponde per i seguenti eventi, ove non imputabili alla stessa: cause di forza maggiore, sciopero anche del proprio personale, eventi naturali, disposizioni di legge inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento o da atti di autorità nazionali ed estere, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria.

#### **Art. 55 - CONTABILIZZAZIONE**

1. La Banca, verificata l'autenticità dei valori, provvede alla contabilizzazione sul conto corrente.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 16, la Banca dà notizia dell'accreditamento sul conto corrente tramite l'estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare.
3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori la Banca risponde verso il cliente solo dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.

#### **Art. 56 - VALUTA ACCREDITO**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 51, l'importo delle banconote versate è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 51, per l'accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente.

#### **Art. 57 - ERRATO UTILIZZO DEL SERVIZIO**

1. In caso di utilizzo errato da parte del cliente rispetto alle modalità indicate dalla Banca o per motivi di sicurezza o per il difettoso funzionamento dello sportello automatico (ATM), la Banca può annullare l'operazione restituendo la Carta senza concludere l'operazione di versamento.

#### **Art. 58 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA**

1. La Banca nell'espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disagi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l'ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico (ATM).

#### **Art. 59 - NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente.

### **SEZIONE VII - SERVIZIO "SELF SERVICE"**

#### **Art. 60 - SERVIZIO "SELF SERVICE"**

1. Il Servizio "Self service" consente al cliente di effettuare, presso gli sportelli automatici (ATM) a ciò abilitati, operazioni inerenti il conto corrente, quali per esempio interrogazioni, ordini di bonifico o giroconto, ricarica cellulari, pagamento bollette, pagamento canone TV, prenotazioni di libretti, di moduli di assegni bancari, di valuta estera e di assegni circolari, disposizioni permanenti di addebito in conto, le quali ultime potranno essere effettuate anche presso terminali telematici all'uopo abilitati, installati presso società esterne.

#### **Art. 61 - ORARI**

1. Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite:
  - durante l'orario di apertura al pubblico, qualora l'apparecchio sia situato all'interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico;
  - negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM).

#### **Art. 62 - PRESUPPOSTI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI**

1. La Banca darà esecuzione alle richieste di operazioni a condizione che il conto corrente sia in essere e assicurati disponibilità sufficienti, e che non sussistano ragioni che ne impediscono l'utilizzazione. In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla mancata esecuzione delle operazioni.

#### **Art. 63 - NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, incluse le valute applicate e i tempi di

esecuzione degli ordini di pagamento, si rinvia alle norme che regolano il rapporto di conto corrente; sono altresì applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali), Sezione II (Servizio di prelievo ATM circuito domestico BANCORMAT®) e Sezione III (Servizio di pagamento POS circuito domestico PagoBANCORMAT®).

## SEZIONE VIII - SERVIZIO FASTPAY

### Art. 64 - SERVIZIO DI PAGAMENTO PER PEDAGGI AUTOSTRADALI

1. Il Servizio di pagamento di pedaggi autostradali consente al cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l'addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi, raggruppati mensilmente.
2. La contabilizzazione in conto corrente dell'importo dei pedaggi effettuati dal cliente avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi.
3. Il cliente prende atto che la Banca è irrevocabilmente autorizzata ad accreditare alle Società od Enti di cui al primo comma, l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.

### Art. 65 - MODALITÀ E LIMITI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con il limite di importo indicato nel documento di sintesi o foglio informativo (se le condizioni economiche applicate non siano personalizzabili).
2. Il cliente prende altresì atto che, per l'utilizzo del Servizio, non è prevista la digitazione del PIN e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se a seguito del primo.

### Art. 66 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

1. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature, sciopero anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.
2. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra cliente e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio.

### Art. 67 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali).



## NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO INTERNET BANKING

### SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - DILIGENZA DELLA BANCA NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA

1. Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ.
2. Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in quanto le successive Sezioni del contratto non dispongano diversamente.

#### Art. 2 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI ED UFFICIO RECLAMI DELLA CLIENTELA

1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione e applicazione del presente contratto, il Cliente – prima di adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
3. Il Cliente Correntista può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax o posta elettronica, indirizzandolo all'Ufficio Reclami, presso la sede della Banca, ai seguenti recapiti:
  - via Niccolò Tommaseo 7, 35131 Padova
  - indirizzo di PEC: reclami@pec.bancaetica.it
  - indirizzo di posta elettronica: reclami@bancaetica.comL'Ufficio Reclami provvederà a rispondere alle richieste entro 30 giorni.

Se il Cliente Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca il relativo materiale informativo Conciliatore Bancario Finanziario, cui la Banca aderisce, attivando una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito Internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere informazioni alla Banca.

4. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

#### Art. 3 - ESECUZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI DALLA CLIENTELA

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole Sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque

tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 Cod. Civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il Cliente, salva la disciplina specifica prevista per i singoli servizi attivati, ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

#### Art. 4 - INVIO DELLA CORRISPONDENZA ALLA CLIENTELA

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca – anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 126 *sexies* del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Cliente nel presente contratto. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo e con le modalità prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

#### Art. 5 - INVIO DI CORRISPONDENZA ALLA BANCA

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente dirette alla Banca vanno fatte pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

#### Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato.

#### Art. 7 - LINGUA ADOTTATA, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

## SEZIONE II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI INTERNET BANKING

### Art. 8 - OGGETTO

Il servizio di internet banking denominato INBANK™ (di seguito "servizio") permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet, informazioni sui rapporti che il Cliente, in qualità di intestatario o di cointestatario di conto corrente, intrattiene con la Banca, e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della Banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell'importo massimo complessivo giornaliero sopra indicato e comunque entro il limite del saldo disponibile. Il servizio di INBANK consente di visualizzare la situazione del proprio conto corrente e di altri rapporti in essere con la Banca (conto titoli, mutuo, ecc.) e di impartire disposizioni a valere sui propri rapporti, nei limiti dell'importo massimo giornaliero sopra indicato, e comunque entro il saldo disponibile del conto corrente.

Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di INBANK la Banca e il Cliente possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite tramite questo strumento di pagamento.

### Art. 9 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione del servizio presuppone la sottoscrizione dei contratti di conto corrente. Il servizio è utilizzabile dal Cliente mediante dispositivi telematici che abbiano i requisiti tecnici necessari per i collegamenti. Qualsiasi onere derivante dall'utilizzo dei dispositivi telematici, compreso l'eventuale collegamento alla rete Internet, è a totale carico del Cliente.

### Art. 10 - CONSEGNA E CUSTODIA CODICI

La Banca fornisce al Cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet. La Banca trasmette via posta elettronica o sms o mediante consegna dirette al Cliente, un codice Cliente (user id cliente) e un codice di accesso (password iniziale), personali e riservati, a composizione numerica. Il codice di accesso (password iniziale) è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il Cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione numerica, di sua scelta, inaccessibile dalla Banca.

L'uso congiunto del codice cliente e della password segreta (di seguito codici) al quale si riconosce pieno valore di sottoscrizione, identifica e legittima il Cliente ad utilizzare il servizio, con completa liberazione della Banca in ordine all'autenticità della firma e alla provenienza delle disposizioni e delle richieste.

Il Cliente è tenuto a custodire segretamente i codici, che devono rimanere riservati. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici medesimi assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito degli stessi.

Dopo cinque tentativi di utilizzo con codice di accesso (password) errata, il sistema inibisce la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l'utenza sarà bloccata. L'operatività sarà ripristinata su richiesta del Cliente, con la riattivazione da parte della Banca del codice di accesso (password iniziale). Per motivi di sicurezza il Cliente è tenuto a variare periodicamente la password segreta a combinazione numerica.

In caso di smarrimento o sottrazione del codice, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione, anche telefonica alla Banca, la quale provvederà a disattivare i codici nel più breve tempo possibile e comunque entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento

della comunicazione. Tempestivamente, il Cliente si impegna a confermare per iscritto (anche a mezzo fax) alla Banca le medesime informazioni. Il Cliente, personalmente, ha la facoltà di richiedere il ripristino del proprio codice di accesso (password iniziale).

### Art. 11 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Le istruzioni per l'utilizzo dei servizi abilitati/richiesti alle quali il Cliente dovrà strettamente attenersi, saranno fornite con apposita informativa, anche mediante video messaggi. La Banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di bloccare l'utilizzo di INBANK – ed eventualmente operazioni in corso di esecuzione – per giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:

- la sicurezza del sistema;
- il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- nel caso in cui lo strumento preveda una concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.

Nei casi di cui al comma precedente, la Banca informa il Cliente del blocco del servizio INBANK, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.

Al venir meno delle ragioni che hanno comportato il blocco del servizio di INBANK, la Banca provvede a riattivare il servizio.

Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di INBANK per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intempestività dei dati forniti il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

Il Cliente autorizza la Banca a registrare automaticamente gli accessi effettuati ai vari Servizi. Tali registrazioni, unitamente a quelle delle operazioni disposte tramite i Servizi stessi, sono direttamente imputabili al Cliente e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite sul proprio conto corrente personale.

*Le informazioni richieste dal Cliente, in ordine ai propri rapporti, potranno essere riferite a situazioni fornite in tempo reale oppure consolidate alla chiusura della giornata lavorativa precedente all'interrogazione effettuata dal Cliente medesimo. Le disposizioni impartite dal Cliente alla Banca a mezzo del servizio saranno eseguite dalla Banca di norma entro il giorno lavorativo successivo. La Banca si riserva, comunque, la facoltà di assumere o meno gli incarichi del Cliente, dandone comunicazione in caso negativo.*

### Art. 12 - UTILIZZO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CLIENTE

Il Cliente è tenuto ad utilizzare il servizio di internet banking in conformità ai termini stabiliti nel presente contratto. Il Cliente non appena riceve gli strumenti tecnici per l'accesso al sistema, deve adottare le misure idonee a garantirne la sicurezza della custodia e la riservatezza dell'utilizzo.

Il Cliente può comunicare senza indugio alla Banca il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato di strumenti tecnici di accesso al sistema, non appena ne viene a conoscenza. Altresì, il Cliente, nel caso di cui siano venute meno le ragioni che hanno com-

portato il blocco del servizio di INBANK, di cui al precedente art. 11, potrà richiedere la riattivazione del sistema ove la Banca non vi abbia provveduto. Qualora richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima.

La Banca è tenuta ad assicurare che:

- a) i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dei servizi di internet banking non sono accessibili a soggetti diversi dal titolare legittimato ad utilizzarli, salvi gli obblighi in capo a quest'ultimo, indicati nel comma 1 del presente articolo;
- b) il Cliente, attenendosi agli adeguati strumenti messi a disposizione dalla Banca, possa comunicare senza indugio alla stessa il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato di strumenti tecnici di accesso al sistema non appena ne viene a conoscenza. Altresì, il Cliente, nel caso di cui siano venute meno le ragioni che hanno comportato il blocco del servizio di INBANK (art. 11) potrà richiedere la riattivazione del sistema ove la Banca non vi abbia provveduto. Qualora richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima;
- c) opererà per impedire qualsiasi utilizzo del servizio di internet banking successivo alla comunicazione: di furto, di appropriazione indebita o di utilizzato non autorizzato, effettuata dal Cliente.

Sono a carico della Banca i rischi connessi alla spedizione dei relativi dispositivi personalizzati di accesso al sistema di internet banking.

L'utilizzo dei servizi di INBANK effettuato dal Cliente dopo l'estinzione del proprio conto corrente è da considerarsi illecito, ferme restando le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono.

#### **Art. 13 - COMUNICAZIONE DEL CLIENTE DI OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O EFFETTUATE IN MODO INESATTO**

Il Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Banca entro il termine di tredici mesi, decorrenti dalla data di addebito. Il termine di tredici mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi.

Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.

#### **Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE**

Fatto salvo l'art. 13 della presente Sezione, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al Cliente l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il conto corrente, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

In caso di motivato sospetto di frode, tra cui ad esempio la mancata comunicazione della denuncia di frode alla competente autorità ai sensi dell'art. 12, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Ban-

ca ha il diritto di chiedere e ottenere dal Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.

#### **Art. 15 - RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE PER L'UTILIZZO NON AUTORIZZATO**

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dei propri codici cliente personali e riservati indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 12.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo indebito dei propri codici cliente personali e riservati quando la Banca non ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 11 e 12.

Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri codici identificativi personalizzati che consentono l'accesso al proprio rapporto bancario, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 12, il Cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante da utilizzo indebito dei propri codici identificativi personalizzati.

Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno degli obblighi di cui agli artt. 10 e 12 con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.

#### **Art. 16 - IRREVOCABILITÀ DELL'ORDINE DI PAGAMENTO**

Si considera irrevocabile l'ordine di pagamento impartito direttamente dal Cliente e ricevuto dalla Banca.

La Banca stabilisce il limite, fissato in prossimità della fine della giornata operativa, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. *cut off*) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

#### **Art. 17 - RIFIUTO DELL'ORDINE DI PAGAMENTO**

Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato dal Cliente, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al Cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Il Cliente ha l'onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l'impossibilità per la Banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista.

La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal Cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione.

Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare sul conto corrente del Cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel Documento di Sintesi.

#### **Art. 18 - IDENTIFICATIVI UNICI INESATTI**

Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.

Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente comma, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel Documento di Sintesi.

La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'ordinante anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla sua Banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

#### **Art. 19 - REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI**

Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull'estratto del conto corrente utilizzato come "conto di pagamento", regolato dalle disposizioni proprie del contratto di conto corrente sottoscritto dal Cliente.

Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La Banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.

In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.

#### **Art. 20 - COMUNICAZIONE AL CLIENTE DI INFORMAZIONI SU UNA SINGOLA OPERAZIONE**

La Banca mette a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo e mensilmente, l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi del presente contratto. Tale stampa movimenti è gratuita. Se il Cliente è un non consumatore diverso dalle microimprese, la Banca addebiterà sul conto le spese per l'informativa obbligatoria previste nel Documento di Sintesi.

Se il Cliente richiede alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese così come previste nel Documento di Sintesi.

#### **Art. 21 - RECESSO**

1. Il Cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla Banca, senza penalità e senza spese di chiusura. La Banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il Cliente.
2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione.
3. In caso di recesso del Cliente o della Banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.

Ai sensi del precedente comma 2, le parti convengono espressamente che costituisca giustificato motivo di recesso da parte della Banca, con conseguente disattivazione del servizio INBANK, senza ulteriore avviso, il mancato utilizzo dello stesso da parte del Cliente per più di 180 giorni, fermo restando l'obbligo del Cliente al pagamento del canone per il periodo in cui il servizio risultava disponibile e la possibilità di richiederne la riattivazione sottoscrivendo un nuovo contratto con relativo pagamento dei costi di attivazione.

#### **Art. 22 - COSTO DEI SERVIZI**

1. Il Cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto. La Banca addebiterà gli oneri relativi sul conto corrente indicato nel presente contratto.

#### **Art. 23 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI E COMUNICAZIONE VARIAZIONI TASSO**

1. Ai sensi dell'art. 126 *sexies* del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al Cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi dell'art. 4 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
4. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo).
5. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. "a pacchetto"), a tutte le modifiche si applica l'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).
6. Le modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclu-

sivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. Tale comunicazione sarà effettuata nell'estratto conto successivo alla variazione.

#### **Art. 24 - COSTO DEI SERVIZI**

Il Cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto. La Banca addebiterà gli oneri relativi sul conto corrente indicato nel presente contratto nella sezione relativa ai servizi depositivi.

#### **Art. 25 - DISPOSIZIONE IMPARTITA DAL CLIENTE FUORI DAL SERVIZIO**

Per ragioni di sicurezza qualunque disposizione impartita dal Cliente fuori dal servizio, mediante la funzione di posta elettronica o l'utilizzo del fax, sarà ritenuta inefficace e quindi non esigibile dalla Banca, senza necessità di riscontro o comunicazione in tal senso al Cliente.

#### **Art. 26 - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla Banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

#### **Art. 27 - SANZIONI**

1. Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla Banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 D.Lgs. 385/93 (T.U.B.) e all'art. 32 D.lsg. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all'art. 145 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).

2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010.

### **SEZIONE III - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI INBANK ECO**

#### **Art. 1 - OGGETTO**

1. Il servizio denominato INBANK - ECO (di seguito "servizio") permette di ricevere le comunicazioni previste dagli artt. 118, 119, 126 sexies del D.Lgs. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione adottando la forma elettronica quale tecnica di comunicazione a distanza su tutti i contratti nei quali il cliente ha effettuato o effettuerà tale scelta, alle condizioni di seguito previste. Potranno altresì essere inviate con le medesime modalità, a tutti gli effetti di legge, anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni inerenti al rapporto.

2. Qualora il cliente abbia richiesta espressa abilitazione, il servizio permette anche di ricevere, a mezzo della rete telefonica, informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intesta-

tario o di cointestatario di conto corrente, intrattiene con la banca e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della banca, nei limiti dell'importo massimo complessivo mensile concesso dalla banca (Servizio PAGO-LIGHT) e con le modalità sopra indicate, e in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente.

#### **Art. 2 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'attivazione dei servizi accessori, fruibili a mezzo della rete telefonica, presuppone la sottoscrizione del contratto di conto corrente di corrispondenza.

#### **Art. 3 - CONSEGNA E CUSTODIA CODICI**

1. La banca fornisce al cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet. La banca trasmette via posta elettronica o sms o consegna diretta al cliente, un codice cliente (user id cliente) e un codice di accesso (password iniziale), personali e riservati. Il codice di accesso (password iniziale) è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione alfanumerica, di sua scelta, inconfondibile dalla banca.

2. In fase di sottoscrizione del contratto o successivamente, allo scopo di innalzare periodicamente i livelli di sicurezza del servizio, la banca ha il potere di imporre al cliente l'adozione di strumenti di sicurezza supplementari (ad esempio sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato).

3. Il cliente è tenuto a custodire segretamente i codici, che devono rimanere riservati. Il cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici medesimi assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito degli stessi. In particolare, il cliente, nel proprio interesse, non deve conservare insieme i codici identificativi (fra cui user id e password), con avvertenza a non annotarli su un unico supporto.

4. Dopo cinque tentativi di utilizzo con codice di accesso (password) errati, viene inibita la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l'utenza sarà bloccata. L'operatività sarà ripristinata su richiesta del cliente, con la riattivazione da parte della banca del codice di accesso (password iniziale). Per motivi di sicurezza il cliente è obbligato a variare periodicamente la password segreta a combinazione alfanumerica almeno ogni novanta giorni, con facoltà del cliente di variare comunque in ogni momento la password.

5. In caso di smarrimento o sottrazione degli strumenti che generano le password o dei codici identificativi, il cliente deve:

- a) bloccare tempestivamente il servizio secondo le istruzioni fornite dalla banca;
- b) informare tempestivamente la filiale della banca ove è radicato il rapporto e fare denuncia all'autorità, come indicato nel successivo art. 6.

6. La denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla banca solo dopo trascorse 5 ore lavorative, dal ricevimento della stessa.

7. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla violazione dell'obbligo di diligenza nella conservazione dei codici identificativi, del dovere di bloccare tempestivamente il servizio e/o di denunciare tempestivamente lo smarrimento e/o il furto dei codici identificativi o dei generatori di password a lui consegnati.



8. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito, comunque e da chiunque effettuato, dei codici identificativi o dei generatori di password a lui consegnati.

#### **Art. 4 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative descritte nel presente contratto e illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet [www.inbank.it](http://www.inbank.it). È obbligo del cliente accedere con regolarità al portale [www.inbank.it](http://www.inbank.it) e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e alle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio.
2. Il cliente autorizza la banca a non dare corso ad alcuna operazione:
  - a) che venisse richiesta con modalità, in tutto o in parte, differenti rispetto a quelle indicate nel contratto;
  - b) che il sistema bloccasse per ragioni di sicurezza, chiedendo la conferma espressa da parte del cliente appositamente contattato con canali di comunicazione alternativi.
3. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospenderli o abolirli in qualsiasi momento, in relazione a eventi connessi all'efficienza e alla sicurezza dei servizi medesimi. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento del servizio, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intempestività dei dati forniti il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Il cliente autorizza espressamente la banca a predisporre e mantenere attivi sistemi di registrazione in via continuativa e automatica delle operazioni, delle comunicazioni e delle conversazioni fra loro intercorrenti telefonicamente (indipendentemente dai protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati) e/o sulla rete internet nell'ambito dell'utilizzo del servizio.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del servizio, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della banca, delle registrazioni di cui al precedente comma 4 e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati effettuate dalla banca stessa. Tali registrazioni, unitamente a quelle delle operazioni disposte tramite il servizio, sono direttamente imputabili al cliente e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite sul proprio conto corrente personale.

#### **Art. 5 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. La banca può bloccare l'utilizzo del servizio – ed eventualmente operazioni in corso di esecuzione – per giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
  - a) la sicurezza del servizio;
  - b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato;
  - c) nel caso in cui lo strumento preveda una concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la banca informa il cliente del blocco del servizio, motivando tale decisione. Ove possi-

bile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.

3. Al venir meno delle ragioni che hanno comportato il blocco del servizio, la banca provvede a riattivare il servizio.

#### **Art. 6 - UTILIZZO, OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE E DELLA BANCA**

1. Il cliente è tenuto a utilizzare il servizio in conformità ai termini stabiliti nel presente contratto. Il cliente non appena riceve i codici identificativi/credenziali di accesso a lui consegnati per l'accesso al servizio, deve adottare le misure idonee a garantirne la sicurezza della custodia e la riservatezza dell'utilizzo.
2. In caso di furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dei codici identificativi/credenziali di accesso al servizio, il cliente, come previsto all'art. 3 comma 7, deve darne senza indugio comunicazione, anche telefonica con successiva conferma a mezzo lettera raccomandata A.R. alla banca, denunciando altresì l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel caso di impossibilità di contattare la banca telefonicamente, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R., telegramma o fax o con gli altri mezzi messi a disposizione, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Altresì, il cliente, nel caso di cui siano venute meno le ragioni che hanno comportato il blocco del servizio, di cui al precedente art. 5, potrà richiedere la riattivazione del servizio ove la banca non vi abbia provveduto. Qualora richiesto dal cliente, la banca gli fornisce mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima.
3. La banca è tenuta ad assicurare che:
  - a) i codici identificativi/credenziali di accesso, che consentono l'utilizzo del servizio, non siano accessibili a soggetti diversi dal titolare legittimato a utilizzarli, salvi gli obblighi in capo a quest'ultimo, indicati nel comma 1 del presente articolo;
  - b) il cliente, attenendosi agli adeguati strumenti messi a disposizione dalla banca, possa comunicare senza indugio alla stessa il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato di strumenti tecnici di accesso al servizio non appena ne viene a conoscenza;
  - c) opererà per impedire qualsiasi utilizzo del servizio successivo alla comunicazione: di furto, di appropriazione indebita o di utilizzo non autorizzato, effettuata dal cliente.
4. Sono a carico della banca i rischi connessi alla spedizione dei relativi dispositivi personalizzati di accesso al servizio.
5. L'utilizzo del servizio effettuato dal cliente dopo l'estinzione dei propri rapporti bancari cui è collegato è da considerarsi illecito, ferme restando le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono.

#### **Art. 7 - COMUNICAZIONE DEL CLIENTE DI OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O EFFETTUATE IN MODO INESATTO**

1. Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrenti dalla data di addebito.

2. Il termine di tredici mesi non opera se la banca ha ommesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi.
3. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.

#### **Art. 8 - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE**

1. Fatto salvo l'art. 7 della presente Sezione, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca rimborsa immediatamente al cliente l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il conto corrente, la banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, tra cui ad esempio la mancata comunicazione della denuncia di frode alla competente autorità ai sensi dell'art. 6, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al cliente.
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la banca ha il diritto di chiedere e ottenere dal cliente la restituzione dell'importo rimborsato.

#### **Art. 9 - RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE PER L'UTILIZZO NON AUTORIZZATO**

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dei propri codici cliente personali e riservati indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 6.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo indebito dei propri codici cliente personali e riservati quando la banca non ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 5 e 6.
3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri codici identificativi personalizzati che consentono l'accesso al proprio rapporto bancario, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 6, il cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante da utilizzo indebito dei propri codici identificativi personalizzati.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno degli obblighi di cui agli artt. 3 e 6 con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.

#### **Art. 10 - IRREVOCABILITÀ DELL'ORDINE DI PAGAMENTO**

1. Si considera irrevocabile l'ordine di pagamento impartito direttamente dal cliente e ricevuto dalla banca.
2. Dell'esecuzione delle operazioni fa prova la comunicazione della banca.

#### **Art. 11 - IDENTIFICATIVI UNICI INESATTI**

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per

quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.

2. Se l'identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente comma, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi.
3. La banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'ordinante anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla sua banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

#### **Art. 12 - REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI**

1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull'estratto del conto corrente utilizzato come "conto di pagamento", regolato dalle disposizioni proprie del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente.
2. Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.
3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato.

#### **Art. 13 - COMUNICAZIONE AL CLIENTE DI INFORMAZIONI SU UNA SINGOLA OPERAZIONE**

1. La banca mette a disposizione del cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole e mensilmente, l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi del presente contratto. Tale stampa movimenti è gratuita. Se il cliente è un non consumatore diverso dalle microimprese, la banca addebiterà sul conto le spese per l'informativa obbligatoria previste nel documento di sintesi.
2. Se il cliente richiede alla banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi.

#### **Art. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO**

1. Ferma restando la facoltà della banca di procedere al blocco del servizio per ragioni di sicurezza come previsto agli artt. 3 e 5 del presente contratto, il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente.
2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta.
3. In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.



#### Art. 15 - COSTO DEI SERVIZI

1. Il cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto. La banca addebiterà gli oneri relativi sul conto corrente indicato nel presente contratto. Ai clienti non consumatori diversi dalle microimprese si applicano le spese relative alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa di trasparenza sui servizi di pagamento, nella misura indicata nel documento di sintesi.

#### Art. 16 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 126 *sexies* del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi dell'art. 4 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
4. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo).

5. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. "a pacchetto"), a tutte le modifiche si applica l'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).

#### Art. 17 - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

#### Art. 18 - SANZIONI

1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 D.Lgs. 385/93 (T.U.B.) e all'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all'art. 145 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).
2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010.

## NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO INBANK - FUNZIONE CBI

- 1) Il servizio consente di trasmettere istruzioni o ricevere informazioni per la gamma di operazioni previste dagli standard CBI, suddivise in obbligatorie e facoltative a seconda che tutte le banche aderenti al servizio siano, rispettivamente, tenute o solo facoltizzate a prenderle in carico nei confronti della propria clientela.
- 2) Il Cliente è tenuto a concordare con ciascuna Banca passiva le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il servizio tra quelle che la singola Banca passiva è in grado di eseguire e ad autorizzarle ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, assumendosi la responsabilità dell'autenticità, dell'esattezza e della completezza delle medesime istruzioni. A tal fine il Cliente deve utilizzare, nei confronti delle banche diverse dalla presente Banca attiva, lo schema di lettera allegato al presente contratto e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il servizio da parte della singola Banca passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima Banca.
- 3) Il Cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici previsti dall'art. 1, almeno entro 6 ore lavorative precedenti al termi-

ne massimo previsto dai contratti stipulati dal Cliente stesso con le singole Banche passive per l'erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi e ai pagamenti. Il Cliente garantisce l'autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati.

Ai sensi del presente articolo, si considerano ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

- 4) Le informazioni contabili concernenti i rapporti in essere presso la Banca attiva e le Banche passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di registrazione in conto e vengono quotidianamente poste a disposizione del Cliente al più tardi entro le ore 8.00, alla condizione che le Banche passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni.
- 5) Nel caso di flussi elettronici rispetto ai quali la Banca attiva opera anche come Banca passiva si applicano le norme riportate nel successivo art. 6.

6) La Banca si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare e i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il servizio in conformità ai dati e alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal Cliente medesimo.

La Banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute.

La Banca si impegna ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del Cliente prima

che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea.

La "conferma di ricezione" deve essere inviata o messa a disposizione dalla Banca nel corso dell'arco temporale di un'ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare e i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento.

## NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO INFOB@N KING

**Art. 1** - Il cliente richiede e accetta espressamente di ricevere le comunicazioni previste dagli artt. 118, 119, 126 sexies del D. Lgs. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione adottando la forma elettronica quale tecnica di comunicazione a distanza su tutti i contratti nei quali ha effettuato o effettuerà tale scelta, alle condizioni di seguito previste.

Potranno altresì essere inviate con le medesime modalità, a tutti gli effetti di legge, anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni inerenti il rapporto.

Resta in ogni caso valida ed efficace, anche nei confronti degli eventuali cointestatari, ogni altra comunicazione, corrispondenza o notifica eventualmente inviata in forma cartacea dalla banca al cliente presso l'indirizzo indicato nel frontespizio del contratto o, in caso di variazione, all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

Il cliente richiede e accetta, inoltre, che gli vengano inviate in forma elettronica anche le ricevute relative alle operazioni disposte per cassa di importo pari o inferiore a Euro 5.000 (cinquemila/00), nonché, più in generale, ogni altra comunicazione effettuata dalla banca, anche di carattere commerciale, promozionale e/o conviviale, a condizione che il cliente abbia espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le suddette finalità.

**Art. 2** - Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni effettuate dalla banca, con le seguenti modalità, ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri.

In caso di operatività con firma disgiunta, la scelta o la modifica della tecnica di comunicazione a distanza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

**Art. 3** - Le comunicazioni inerenti il rapporto sono inviate, con la periodicità prevista dalla legge o dai rispettivi contratti, mediante accesso riservato al documento nella specifica sezione protetta del sito Internet indicato della banca (servizio INBANK.it).

A tal fine, al cliente sono attribuite le credenziali di autenticazione rappresentate da un codice per l'identificazione personale associato ad una parola chiave alfanumerica, conosciuta solamente dal cliente.

La parola chiave deve essere modificata dal cliente al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi.

Il cliente ha l'obbligo di custodire con la massima riservatezza le credenziali di autenticazione, che valgono quale sottoscrizione autografa del cliente, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante da un loro utilizzo non corretto o abusivo.

**Art. 4** - La banca non può addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica (art. 127 bis TUB).

**Art. 5** - Le comunicazioni contrattuali disciplinate dal presente accordo sono fornite tramite supporto durevole non modificabile, che consente al Cliente la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione del documento su proprio supporto. Fermi restando gli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti, le comunicazioni contrattuali saranno consultabili dal Cliente con le presenti modalità per un periodo massimo di un anno.

**Art. 6** - Il termini per l'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e per la contestazione dell'estratto conto decorrono dal momento della ricezione della comunicazione. Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.

Il cliente ha l'onere di provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del presente accordo. Per rendere più agevole e tempestiva la comunicazione, la banca invia all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato un avviso, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al cliente. Il cliente ha la facoltà di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica, non solo con comunicazione cartacea inviata alla banca, ma anche accedendo direttamente al sito Internet di quest'ultima (servizio INBANK.it). Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione dell'avviso di cui sopra non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, come disciplinate nel comma precedente.

È onere del cliente informare la banca, con le modalità poc'anzi convenute, di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica. In caso contrario, la banca continuerà a inviare l'avviso di cui al comma 2 all'indirizzo originariamente indicato senza incorrere in alcuna responsabilità per omessa informazione, a prescindere da variazioni dalla stessa conosciute, ma mai formalmente comunicate dal cliente.

**Art. 7** - In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio, tramite comunicazione scritta alla banca.

La modifica sarà efficace trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e saranno salvi gli effetti delle comunicazioni nel frattempo inviate con le presenti modalità.

**Art. 8** - In presenza di giustificato motivo, la Banca può revocare, modificare o sospendere la tecnica di comunicazione anche senza preavviso.

**Art. 9** - Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell'accesso alla rete Internet o al sito della Banca da parte del Cliente.

In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della Banca, il Cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla Banca.

**Art. 10** - Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo, continuano ad applicarsi le norme relative alle condizioni generali e particolari dei singoli contratti e servizi intercorrenti tra la Banca e il Cliente.





Via Tommaseo, 7 • 35131 Padova

tel. 049.8771111

e-mail: [posta@bancaetica.it](mailto:posta@bancaetica.it)

[www.bancaetica.it](http://www.bancaetica.it)